

Codice A1013D

D.D. 23 ottobre 2023, n. 570

contratto di sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto il servizio di autolavaggio a secco per le auto di rappresentanza in uso alla Regione Piemonte - CIG ZF33CC901E - Impegno di spesa sul capitolo 136030 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025, annualità 2023 di euro 686,25 e di accertamento sul capitolo di entrata 29500/2023 di euro 686,25.



ATTO DD 570/A1013D/2023

DEL 23/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1013D - Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione

OGGETTO: contratto di sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto il servizio di autolavaggio a secco per le auto di rappresentanza in uso alla Regione Piemonte – CIG ZF33CC901E – Impegno di spesa sul capitolo 136030 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025, annualità 2023 di euro 686,25 e di accertamento sul capitolo di entrata 29500/2023 di euro 686,25.

Premesso che:

Il settore “Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione” annovera, tra i suoi compiti, la gestione del parco auto regionale, comprendente gli autoveicoli di rappresentanza destinati al servizio con autista in favore dei membri della Giunta regionale.

Rientrano nell’attività di gestione anche quelle finalizzate a mantenere il parco auto in stato di efficienza, ivi incluso il lavaggio dei veicoli.

L’operatore Distribus S.r.l. ha fatto pervenire una proposta spontanea di sponsorizzazione, in ragione della quale:

- l’operatore si impegna ad effettuare gratuitamente 25 lavaggi esterno/interno delle autovetture regionali di rappresentanza, con tecnica *Waterless* (lavaggio a secco), allo scopo di promuovere una nuova modalità di lavaggio dei veicoli che riduca drasticamente il consumo di acqua e di altri residui nocivi;

- tali lavaggi saranno effettuati presso i luoghi di rimessaggio ordinario delle auto regionali indicati dall’Ente, entro il 31 ottobre 2023;

- all’esito della sperimentazione, sarà organizzato un incontro volto alla presentazione, all’amministrazione, dei risultati sotto il profilo dell’impatto ambientale e del risparmio di risorse idriche.

Il servizio di autolavaggio oggetto di offerta spontanea ha un valore stimato complessivo di 562,50

euro oltre IVA di euro 123,75, pari a 22,50 euro oltre IVA per ciascun lavaggio.

A seguito di deliberazione della Giunta regionale n. 22-5920 del 4 novembre 2022, con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2022, n. 7/R è stato emanato il regolamento regionale recante la “*Disciplina dei contratti di sponsorizzazione*”.

L’art. 3, comma 1, lett. d) del suddetto regolamento consente la sponsorizzazione anche attraverso la “*realizzazione diretta da parte dello sponsor di lavori, servizi e forniture ovvero conferimento di altre utilità a beneficio della Regione o di altri soggetti da questa individuati (c.d. sponsorizzazione tecnica)*”.

L’art. 7, dedicato espressamente alla fattispecie di proposte spontanee di potenziali sponsor, precisa che, per prestazioni di importo inferiore ad euro 40.000,00 o.f.e., si procede alla sottoscrizione del contratto previa verifica, in capo all’operatore, del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e della congruità dell’offerta con i principi del regolamento.

Il richiamo ai requisiti generali di cui al d.lgs. 50/2016 deve oggi intendersi riferito al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare agli artt. 94 e 95, in ragione delle modifiche normative *medio tempore* intervenute.

In merito al possesso dei requisiti generali, l’art. 52 del d.lgs. 36/2023 dispone che nelle procedure di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, gli operatori economici “*attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*”.

Considerato che:

Il servizio proposto, per le modalità con cui è svolto, promuove un utilizzo attento delle risorse idriche, in coerenza con le politiche regionali in materia; essendo svolto “a domicilio”, consente inoltre di limitare la circolazione degli autoveicoli, con conseguente riduzione delle spese di carburante e le relative emissioni.

L’offerta appare pertanto congrua con i principi del regolamento regionale citato.

Dato atto che:

Per la presente procedura è stato acquisito lo Smart CIG ZF33CC901E

L’operatore ha trasmesso dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 36/2023 già citato.

Il contratto di sponsorizzazione sarà sottoscritto attraverso scrittura privata alle condizioni di cui alla bozza contrattuale allegata alla presente determinazione.

Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il corrispettivo previsto dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura “oltre ad I.V.A. di legge” e l’importo erogato dovrà pertanto essere soggetto a fatturazione.

La sponsorizzazione si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la

disciplina sull'I.V.A., secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento, circolari e pareri espressi dall'Agenzia delle entrate in materia. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha affermato, nella risoluzione 88/E del 11/07/2005, che l'operazione di sponsorizzazione va assoggettata ad I.V.A. con l'aliquota ordinaria, da applicare sulle somme versate dallo sponsor a fronte della prestazione di servizi dello *sponsee*. Ciò in quanto la sponsorizzazione è stata qualificata come una "*forma atipica di pubblicità commerciale*", alla quale si deve di conseguenza riconoscere, in base all'art. 4, comma 5, lett. i) del d.P.R. 633/1972, carattere commerciale, anche se la prestazione è resa da un ente pubblico o privato che non ha per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali. Questa conclusione vale anche con riferimento alle sponsorizzazioni tecniche e a quelle miste, che realizzano un'operazione permutativa in cui sia lo sponsor sia lo *sponsee* sono tenuti alla fatturazione in relazione all'operazione attiva da ciascuno effettuata.

Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito, come nel caso della sponsorizzazione tecnica oggetto della presente determinazione, da forniture di servizi da effettuare a cura dello sponsor (operazioni permutative) è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor alla Regione del valore del servizio, soggetto ad I.V.A., e di fatturazione della Regione allo sponsor di un pari importo, soggetto ad I.V.A. per l'attività di sponsorizzazione e che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 27/E del 7 novembre 2017 dell'Agenzia delle entrate, all'operazione permutativa non è applicabile lo *split payment*.

Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, in caso d'uso, saranno interamente a carico dello sponsor.

La sponsorizzazione decorrerà dal momento della sua sottoscrizione e avrà durata sino all'esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti, ivi compresi quelli della garanzia.

Rilevato che:

Nel caso in esame il controvalore della sponsorizzazione tecnica ammonta ad euro 562,50 euro oltre IVA, che dovrà essere oggetto di fatturazione a Regione Piemonte e che Regione Piemonte emetterà documenti contabili di pari importo per la promozione di immagine fornita, attraverso l'organizzazione dell'evento di presentazione dei risultati ambientali dell'operazione.

La spesa complessiva di euro 686,25 (di cui euro 123,75 per I.V.A.) è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 e che alla stessa si fa fronte con i fondi disponibili sul capitolo 136030 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 annualità 2023 "*Spese per acquisto o noleggio di mezzi di trasporto compreso l'utilizzo dei mezzi pubblici urbani, le assicurazioni, gli oneri di circolazione e l'eventuale noleggio - altri servizi*", fondi freschi/ spesa non ricorrente - impegno commerciale, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di impegnare a favore della suddetta Società Distribus S.r.l. (c.f. e p.iva 03445530045; cod. ben. 382636) sul capitolo di spesa n. 136030 del bilancio finanziario gestionale 2023/2025, annualità 2023 l'importo complessivo di euro 686,25 (di cui euro 123,75 per I.V.A.), dando atto che tale importo sarà corrisposto da Distribus S.r.l. con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (cod. ben. 15207) e incassato sul capitolo di entrata n. 29500 del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 annualità 2023, quale recupero del valore della prestazione della sponsorizzazione per la promozione di immagine fornita da Regione Piemonte comprensiva di oneri fiscali.

Dato atto che l'impegno di cui sopra è assunto secondo il principio della competenza potenziata di

cui al D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio 2023;

ritenuto altresì di accertare sul cap. 29500 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025, annualità 2023, la somma complessiva di € 686,25 a titolo di recupero del valore della prestazione della sponsorizzazione per la promozione di immagine fornita da Regione Piemonte alla Società Distribus S.r.l. (c.f. e p.iva 03445530045 - cod. ben. 382636).

Attestata attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la legge regionale 1 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;
- la legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il regolamento regionale n. 7 del 9 novembre 2022 "Disciplina dei contratti di sponsorizzazione";
- il D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva (DURC)";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000" come modificata dalla

D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- la D.G.R. n. 43 - 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A,B,D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" (in cui è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);
- la L.R. n. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la L.R. n. 14 del 31/07/2023 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. n.17-7391 del 03.08.2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023".;

determina

- di procedere alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione in oggetto, attraverso scrittura privata, alle condizioni meglio precisate nella bozza contrattuale che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante;
- di indicare quale RUP in ordine al contratto stesso il dirigente del settore "*Servizi generali operativi, gestione documentale e conservazione*", dott. Alberto Rissolio;
- di dare atto che al contratto è associato il CIG ZF33CC901E;
- di indicare il seguente codice univoco IPA IHRBBE a cui indirizzare le fatture sul Portale della fatturazione elettronica;
- di impegnare la somma complessiva di euro 686,25 o.f.i. sul capitolo di spesa 136030 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 a favore della Distribus S.r.l. (codice beneficiario 382636);
- di dare atto che tale importo sarà corrisposto da Distribus S.r.l. con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (cod. ben. 15207) e incassato sul capitolo di entrata n. 29500 quale recupero del valore della prestazione della sponsorizzazione per la promozione di immagine fornita da Regione Piemonte comprensiva di oneri fiscali;
- di dare atto che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti atti amministrativi;
- di accertare sul cap. 29500 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 (annualità 2023) la somma complessiva di € 686,25 a titolo di recupero del valore della prestazione della sponsorizzazione per la promozione di immagine fornita da Regione Piemonte alla Società Distribus S.r.l. (c.f. e p.iva 03445530045; cod. ben. 382636);
- di dare atto che le transazioni elementari dei suddetti movimenti contabili sono rappresentate nell'allegato "*Appendice A – Elenco registrazioni contabili*" parte integrante e sostanziale del

provvedimento;

- di dare atto che dal contratto non discendono oneri impliciti in capo all'Ente;

- i pagamenti derivanti dal presente provvedimento sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dall'operatore economico ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito di Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Dati di amministrazione trasparente:

Capitolo di spesa: 136030/2023

Beneficiario: società Distribus S.r.l. (c.f. e p.iva 03445530045; cod. ben. 382636)

Capitolo di entrata: 29500/2023 – Regione Piemonte

CIG: ZF33CC901E

Importo: 686,25 (o.f.i)

Responsabile del procedimento: dott. Alberto Rissolio

IL DIRIGENTE (A1013D - Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. contratto_sponsorizzazione.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Tra le parti

REGIONE PIEMONTE (c.f. 80087670016, p.iva 02843860012), in persona del dott. Alberto Rissolio, nella sua qualità di dirigente del settore A1013D – “*Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione*”, con sede in Torino, P.zza Piemonte n. 1.

(sponsee)

E

DISTRIBUS Srl (c.f. e p.iva 03445530045), con sede legale in Saluzzo, Via Cavour n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

(sponsor)

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. ___ del ___ si è previsto di sottoscrivere contratto di sponsorizzazione tecnica in accoglimento della proposta spontanea avanzata dall'impresa Distribus Srl, come in epigrafe individuata, avente ad oggetto il servizio di autolavaggio delle auto di rappresentanza in uso presso la Giunta Regionale della Regione Piemonte.

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il contratto di sponsorizzazione ha ad oggetto l'effettuazione del servizio di autolavaggio con tecnica *waterless* delle auto di rappresentanza in uso presso la Giunta Regionale della Regione Piemonte, per un totale di n. 25 lavaggi, a fronte dell'organizzazione, da parte della Regione, di un evento di presentazione dei risultati dell'iniziativa, in termini di riduzione dell'impatto ambientale dell'attività.

Il servizio di autolavaggio ha un valore stimato complessivo di 562,50 euro oltre IVA, pari a 22,50 euro oltre IVA per ciascun lavaggio.

Art. 3 – Durata del contratto

Lo sponsor deve rendere la prestazione oggetto di sponsorizzazione tecnica nella sua interezza entro e non oltre il 31/10/2023.

L'evento di presentazione dei risultati dell'iniziativa deve tenersi entro e non oltre il 31/10/2023.

I termini non assumono carattere essenziale e le parti possono concordare termini diversi in considerazione di esigenze sopravvenute legate all'esecuzione dell'attività.

Art. 4 – Obblighi dello sponsor

Lo sponsor si obbliga a:

1. effettuare n. 25 lavaggi degli autoveicoli di rappresentanza in uso alla Giunta Regionale della Regione Piemonte, secondo le richieste trasmesse dagli uffici competenti alla gestione delle auto, con tecnica “Waterless” (lavaggio a secco) direttamente presso la sede del Palazzo Unico Regionale sita in Torino, P.zza Piemonte n. 1 o in altra sede individuata dall'amministrazione nell'ambito della medesima città;
2. programmare i lavaggi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalle richieste della committenza;
3. mettere a disposizione della committenza un referente di contratto, deputato alla gestione delle prenotazioni e, più in generale, al coordinamento del servizio;

4. attenersi, oltre che alle disposizioni contrattuali e alle norme di legge e di regolamento applicabili alle attività svolte, anche:

- alle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile pro tempore del Settore competente alla gestione degli autoveicoli;
- alle prassi operative adottate dall'Amministrazione regionale;

5. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina anti infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

6. applicare, nei confronti del personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

7. dotarsi di una polizza a copertura della responsabilità civile, anche verso terzi, con le caratteristiche e le modalità specificate nel presente contratto.

Il singolo lavaggio comprende:

- nebulizzazione del detergente su tutta la superficie del veicolo e successiva rimozione di sporco ed impurità;
- pulizia della carrozzeria;
- pulizia dei vetri;
- rimozione degli insetti;
- pulizia e trattamento delle superfici interne;
- estrazione e pulizia dei tappetini con appositi aspirapolveri.

Art. 5 – Obblighi dello sponsee

In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto la Regione Piemonte si impegna a organizzare presso la propria sede, nei termini di cui all'art. 2, un incontro volto alla presentazione, all'amministrazione, dei risultati sotto il profilo dell'impatto ambientale e del risparmio di risorse idriche.

Eventuali allestimenti specifici della sala utilizzata, ulteriori rispetto alle dotazioni ordinarie dei locali regionali, si intendono a carico dello sponsor.

Durante l'incontro è vietata la diffusione di argomenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 del regolamento regionale n. 7 del 09/02/2022 "*Disciplina dei contratti di sponsorizzazione*".

Art. 6 – Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. c) e d).

Può inoltre essere risolto a fronte di grave inadempimento di uno dei contraenti. A tal fine costituiscono grave inadempimento del contratto, tale da costituire causa di risoluzione dello stesso i seguenti comportamenti:

- durante l'esecuzione degli autolavaggi, arrecare gravi danni alle autovetture o alle infrastrutture regionali;
- utilizzo non autorizzato o non appropriato del logo della Regione Piemonte da parte dello sponsor;

- applicazione, da parte dello sponsor, di un trattamento ai propri dipendenti non conforme alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore;
- mancata attivazione del servizio o mancata esecuzione del numero di lavaggi previsto dal contratto.

Art. 7 – Responsabilità dello sponsor

Lo sponsor è responsabile nei confronti dell'amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o a persone connessi con l'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o consulenti.

E' fatto obbligo allo sponsor di mantenere l'amministrazione indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Lo sponsor dovrà provvedere a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi con esclusivo riferimento al servizio oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa, potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Regione Piemonte, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad euro 100.000,00 (centomila).

Art. 8 – Tutela e sicurezza dei lavoratori

Lo sponsor, nello svolgimento del servizio, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

Lo sponsor deve pertanto osservare e fare osservare ai proprio dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo di propria iniziativa tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Art. 9 – Spese contrattuali

Si intendono a carico dello sponsor eventuali spese di contratto, registro e bollo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Il Dirigente del Settore Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente contratto nomina lo sponsor quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico lo sponsor dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dello sponsor si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dallo sponsor esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità,

forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i subresponsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

Lo sponsor si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il presente contratto.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 570/A1013D/2023 DEL 23/10/2023**

Impegno N.: 2023/18429

Descrizione: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO

Importo (€): 686,25

Cap.: 136030 / 2023 - SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO COMPRESO L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI URBANI, LE ASSICURAZIONI, GLI ONERI DI CIRCOLAZIONE E L'EVENTUALE NOLEGGIO - ALTRI SERVIZI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: ZF33CC901E

Soggetto: Cod. 382636

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0110 - Risorse umane

Accertamento N.: 2023/2725

Descrizione: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO

Importo (€): 686,25

Cap.: 29500 / 2023 - ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI IMPRESE

Soggetto: Cod. 15207

PdC finanziario: Cod. E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese

Tipo finanziamento: Cod. P - FONDI PRIVATI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese